

**DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
DI TRASPORTO SCOLASTICO CON AUTOMEZZO SCUOLABUS
PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2021**

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente documento ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico con automezzo scuolabus su tutto il territorio degli alunni frequentanti la scuola dell'Infanzia e nelle frazioni esterne (Cassignanica, C.na Panzone, Civasco, C.na Garibaldi e Pobbiano) per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado ubicate nel territorio di Rodano da effettuarsi conformemente al calendario scolastico ed agli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche in corso; il tutto come meglio descritto negli articoli 3 e 4.
2. Detto servizio si svolgerà ad integrazione di appalto attualmente in corso - la cui scadenza è prevista per il prossimo 31 agosto 2021 – ed eseguito da concessionaria attraverso l'utilizzo di un pullman da 54 posti per il trasporto degli alunni di Scuola Primaria e Secondaria in collegamento tra le due frazioni di Lucino e Millepini più densamente popolate.

ART. 2 – VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO

1. Il valore stimato (al lordo del ribasso offerto) delle prestazioni di servizio, rapportato alla durata stabilita di mesi sei (6) è di **euro 22.455,00** oltre IVA.
2. Non esistendo rischi da interferenza non è necessario redigere il D.U.V.R.I. e pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a zero.
3. Oltre al valore del servizio di cui al precedente punto 1, è prevista la somma da erogarsi a misura di **euro 4.680,00** oltre IVA quale costo stimato per la sanificazione del mezzo (di qualsiasi dimensione) per tutta la durata del servizio che sarà realizzata per il contenimento del contagio da Covid-19 su esplicita richiesta della Stazione appaltante come indicato al successivo art. 5. Tale importo non sarà oggetto di ribasso sulla base del preventivo presentato, ma sarà erogata a misura al costo di euro 40,00 oltre IVA per ogni intervento di sanificazione, in relazione al numero di sanificazioni necessarie richieste dall'Amministrazione per tutta la durata del servizio.
4. L'ammontare dell'appalto come determinato si intende remunerativo, senza eccezione alcuna, di tutti gli oneri, condizioni e prestazioni posti a carico dell'appaltatore, per esplicita ammissione dello stesso di aver preso atto del calcolo della spesa, e di aver eseguito prima della formulazione del preventivo tutti gli opportuni calcoli e sopralluoghi.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

1. Il presente appalto ha durata semestrale, quantificata da calendario scolastico in corso in 117 giorni, come meglio differenziato ed esplicitato al successivo articolo 4 del presente documento.
2. Alla scadenza, il contratto si intende cessato senza necessità di alcuna disdetta da una delle parti.

ART. 4 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto scolastico con scuolabus da e per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Rodano dovrà essere svolto dall'appaltatore con proprio personale, a suo rischio, e con l'utilizzo di n.1 mezzo di sua proprietà.

2. Il trasporto dei bambini dell'Infanzia sarà assistito da personale esterno appositamente incaricato.
3. L'Appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari compreso il Regolamento comunale per la disciplina del Trasporto scolastico, nonché le vigenti procedure straordinarie per il contenimento pandemico, concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche e dovrà essere in regola con le disposizioni che disciplinano il trasporto scolastico di cui al Decreto Ministero dei Trasporti 31 gennaio 1997 e circ. n. 23 del 11/03/1997 nonché D.M. 20/12/1991 n. 448 ed il rispetto del Decreto 1 aprile 2010 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Caratteristiche costruttive degli scuolabus pubblicato sulla G.U. 21 aprile 2010, n. 92".
4. L'appaltatore dovrà possedere per l'intero periodo contrattuale i requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore su strada e dell'attestazione di idoneità professionale di cui al DM 20 dicembre 1991 n. 448 e s.m.i. D.Lgs. 395/2000 e relativo Regolamento Attuativo D.M. Trasporti 28.04.2005, n. 161 ed essere in possesso della licenza per l'esercizio del servizio di linea e/o noleggio da rimessa con conducente ed essere in regola con la legge per il numero dei trasportati e con le disposizioni in materia di trasporto pubblico, assumendosi ogni responsabilità, civile e penale, derivante dal servizio.
5. I conducenti degli automezzi, dovranno essere in possesso di patente di cat. D e di certificato di abilitazione professionale in corso di validità, rilasciato dal competente ufficio della M.C.T.C sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esame stabiliti dal Regolamento.
6. L'appaltatore dovrà cercare di impiegare per tutta la durata del contratto il medesimo personale al fine di garantire la maggiore continuità possibile nella qualità del servizio, evitando turn over se non per cause di forza maggiore (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: dimissioni dall'impresa; modifica di funzione conseguente a sopravvenute giustificazioni di salute; sostituzioni opportune richieste dalla Stazione Appaltante per motivi comportamentali e/o di rendimento ecc.).
7. Gli operatori che l'appaltatore adibisce al presente servizio devono essere riconosciuti idonei al lavoro, qualificati professionalmente e di condotta onorabile; l'appaltatore garantisce l'aggiornamento professionale degli stessi per la durata del contratto. Detto personale deve essere in regola con tutte le norme di igiene e idoneità sanitaria normativamente previste.
8. Il servizio di trasporto scolastico decorrerà dal 01.01.2021 e seguirà la cadenza del calendario predisposto dalle Autorità Scolastiche; dovrà essere effettuato regolarmente tutti i giorni di scuola previsti dal calendario scolastico, allegato 1 al presente documento, e secondo gli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche nonché nel rispetto degli stessi.
9. Il programma giornaliero dei viaggi, delle fermate e degli orari è attualmente il seguente:

| FERMATE SCUOLA DELL'INFANZIA | ORARIO ANDATA |
|--|--------------------------|
| via Matteotti angolo via Ariosto | 08:48 |
| via Giusti angolo via Leopardi | 08:49 |
| via Turati - angolo Togliatti (fermata A.G.I.) | 08:50 |
| Cascina Rodano - via Garibaldi | 08:53 |
| Pobbiano - via Milano | 08:55 |
| via Terra (fermata A.G.I.) | 08:57 |
| Cascina Civasco | 08:58 |
| via Marconi (fermata A.G.I.) | 08:59 |
| via dell'Ontano altezza civico 3 | 09:01 |

| | |
|--------------------------------------|-------|
| piazza Paolo Grassi (fermata A.G.I.) | 09:05 |
| ARRIVO SCUOLA | 09:10 |

| FERMATE SCUOLA DELL'INFANZIA | ORARIO RITORNO |
|--|-----------------------|
| USCITA SCUOLA | 15:30 |
| via dell'Ontano altezza civico 3 | 15:33 |
| piazza Paolo Grassi | 15:36 |
| via Turati - angolo via Togliatti (fermata A.G.I.) | 15:40 |
| Cascina Rodano - via Garibaldi | 15:43 |
| Pobbiano - via Milano | 15:47 |
| via Terra (fermata A.G.I.) | 15:51 |
| Cascina Civasco | 15:53 |
| via Marconi (fermata A.G.I.) | 15:55 |
| via Matteotti angolo via Ariosto | 15:57 |
| via Giusti angolo via Leopardi | 15:59 |

| FERMATE SCUOLA PRIMARIA | ORARIO ANDATA |
|--------------------------------------|----------------------|
| Cascina Rodano - via Garibaldi | 08:15 |
| Pobbiano - via Milano | 08:20 |
| piazza Paolo Grassi (fermata A.G.I.) | 08:25 |
| cascina Panzone | 08:30 |
| ARRIVO SCUOLA | 08:35 |

| FERMATE SCUOLA PRIMARIA | ORARIO RITORNO |
|--------------------------------|-----------------------|
| USCITA SCUOLA | 16:30 |
| piazza Paolo Grassi | 16:40 |
| cascina Panzone | 16:45 |
| Cascina Rodano - via Garibaldi | 16:50 |
| Pobbiano - via Milano | 16:55 |

| FERMATE SCUOLA SECONDARIA | ORARIO ANDATA |
|--------------------------------------|----------------------|
| piazza Paolo Grassi (fermata A.G.I.) | 07:38 |
| cascina Panzone | 07:43 |
| Cascina Rodano - via Garibaldi | 07:50 |
| Cascina Civasco | 07:53 |
| ARRIVO SCUOLA | 07:55 |

| FERMATE SCUOLA SECONDARIA | ORARIO RITORNO |
|--------------------------------------|-----------------------|
| USCITA SCUOLA | 13:45 |
| piazza Paolo Grassi (fermata A.G.I.) | 13:55 |
| cascina Panzone | 14:00 |
| Cascina Civasco | 14:05 |
| Cascina Rodano - via Garibaldi | 14:10 |

10. Il percorso totale giornaliero presunto, in considerazione dell'attuale calendario scolastico, è stimato in 80 km, per un totale semestrale presunto di km. 8.600 di cui 864 nel mese di giugno stante il termine delle lezioni di Scuola Primaria e Secondaria previsto a inizio mese.
11. In caso di interruzione e/o ripresa dell'emergenza sanitaria per il contenimento del Covid-19 così come disposta dagli enti regionali e/o centrali di governo l'appaltatore dovrà attenersi alle eventuali necessarie modifiche organizzative senza costi aggiuntivi a carico della Stazione Appaltante così come dovrà adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e di uscita che dovessero verificarsi durante l'anno scolastico nei singoli plessi a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze preventivamente comunicate dalla Stazione Appaltante almeno due giorni prima.
12. L'appaltatore ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio, ad eccezione del personale con funzioni di accompagnamento dell'utenza nominativamente segnalato dall'Ufficio Pubblica Istruzione. A tal fine l'Ufficio Pubblica Istruzione all'inizio del servizio, e comunque nel corso dello stesso in caso di eventuali variazioni, comunicherà l'elenco degli alunni aventi diritto al trasporto scolastico.
13. Poiché le funzioni richieste sono classificate tra i servizi pubblici essenziali, ai sensi della legislazione vigente, l'appaltatore si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia. In caso di sciopero del personale, quindi, l'appaltatore dovrà comunque garantire l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico. Qualora l'appaltatore agisca in difformità di leggi e regolamentazioni in materia, in sede di esecuzione del contratto, La Stazione Appaltante potrà procedere all'applicazione delle penali contrattuali, di cui al successivo art. 16 e, nei casi consentiti, alla risoluzione del contratto, fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali maggiori danni.

ART. 5 – ATTIVITA' STRAORDINARIA COVID-19

1. L'attività si svolgerà su esplicita richiesta della Stazione appaltante.
2. Le misure dovranno essere prese nel rispetto delle modalità in uso con l'utenza e soprattutto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza Covid 19; in particolare in riferimento al DPCM del 7 settembre 2020 che riporta specifiche linee guida per il trasporto scolastico, le misure specifiche per la sicurezza nel trasporto scolastico e la capienza massima del mezzo di trasporto; per il settore del trasporto scolastico dedicato, oltre alle note responsabilità genitoriali, *"trovano applicazione le seguenti misure specifiche:*
 - *è necessario procedere all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione del mezzo di trasporto almeno una volta al giorno.*
 - *è necessario assicurare un'aerazione, possibilmente naturale, continua del mezzo di trasporto e mettere a disposizione all'entrata appositi detergenti per la sanificazione delle mani degli alunni.*
 - *la salita degli alunni avverrà evitando alla fermata un distanziamento inferiore al metro e avendo cura che gli alunni salgano sul mezzo in maniera ordinata, facendo salire il secondo passeggero dopo che il primo si sia seduto;*
 - *per la discesa dal mezzo dovranno essere seguite procedure specifiche per cui dovranno scendere, uno per uno, evitando contatti ravvicinati, prima i ragazzi vicino alle uscite, gli altri avranno cura di non alzarsi dal proprio posto se non quando il passeggero precedente sia sceso e così via;*

- *l'alunno eviterà di occupare il posto disponibile vicino al conducente (ove esistente). Il conducente dovrà indossare i dispositivi di protezione individuale. Gli alunni trasportati eviteranno di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente.*
- *al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio gli alunni trasportati indosseranno una mascherina di comunità, per la protezione del naso e della bocca".*

Quest'ultima disposizione, relativa alla mascherina di comunità, non si applica agli alunni di età inferiore ai sei anni, nonché agli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree.

3. Nell'esecuzione del servizio in oggetto la permanenza degli alunni nel mezzo non è superiore ai 15 minuti e pertanto non si terrà conto del coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all'80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi; la distribuzione degli alunni a bordo sarà comunque favorita anche mediante marker segnaposto per meglio assegnare l'occupazione dei sedili.
4. Sul mezzo dovrà essere presente:
 - un dispenser di soluzioni idroalcolica capacità massima 500 ml;
 - una scorta di mascherine facciali ad uso medico (di tipo chirurgica UNI EN 14683:2019) a disposizione degli utenti e accompagnatrice in caso di rottura o dimenticanza.
5. I mezzi impiegati dovranno essere sanificati a giorni alterni con l'utilizzo di generatori di ozono MT3 400 e il giorno successivo con l'utilizzo di bombolette spray auto-vuotanti con un prodotto disinfettante germicida che garantisca un'elevata azione disinfettante. Tutte le superfici lavabili di contatto dovranno essere trattate quotidianamente con soluzione alcoolica al 70°. Le pavimentazioni dovranno essere disinfettate con soluzione a base di ipoclorito di sodio al 5%. Le canaline dell'impianto di riscaldamento dovranno essere trattate quotidianamente con soluzione di perossido di idrogeno allo 0,5% diffusa attraverso l'impiego di generatore di vapore. I condotti dell'aria condizionata dovranno essere trattati settimanalmente con sanificatore spray igienizzante.
6. L'attività ricade nella voce dei costi per la sicurezza e dovrà essere eseguita da addetti formati e qualificati attraverso consulente esterno designato.

ART. 6 - REQUISITI E AUTOVEICOLI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

1. L'Appaltatore dovrà avere svolto nell'ultimo triennio almeno un servizio di trasporto scolastico e dovrà adibire un solo scuolabus per la durata dell'appalto idoneo alle caratteristiche degli itinerari fissati ed alla tipologia delle strade da percorrere, di proprietà dell'appaltatore, e che abbia le seguenti caratteristiche:
 - tutti i veicoli siano rispondenti alle prescrizioni del D.M. 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e s.m.i.;
 - numero minimo posti a sedere 43 di cui due di servizio (uno per l'accompagnatore e uno per l'autista);
 - classe di inquinamento non inferiore a Euro 5;
 - omologato per il trasporto persone e rispondente alle norme stabilite dalla normativa vigente;
 - essere dotato di cinture di sicurezza per tutti i posti dei trasportati, ovvero sia del personale in servizio che degli alunni trasportati;
2. L'appaltatore dovrà inoltre garantire la disponibilità di un automezzo sostitutivo per tutta la durata del servizio, idoneo a fronteggiare situazioni di emergenza, come guasti meccanici o maggiori esigenze che dovessero verificarsi, nel buon andamento del servizio stesso; il predetto veicolo deve avere le caratteristiche di quello principale offerto nel preventivo.

3. Gli automezzi messi a disposizione dall'appaltatore dovranno essere rispondenti alla vigenti disposizioni di legge in materia, per quanto riguarda tipologia, autorizzazioni, caratteristiche tecniche.
4. Il servizio previsto al precedente art.1 dovrà essere espletato con il rispetto assoluto del carico in base alla capienza dell'automezzo, evitando, quindi, in modo assoluto qualsiasi soprannumero.
5. Prima dell'inizio del servizio l'appaltatore dovrà presentare alla Stazione Appaltante tutta la documentazione relativa ai mezzi utilizzati nel servizio oggetto del presente appalto.
6. In caso di danni causati agli automezzi dagli utenti, l'appaltatore deve rivalersi direttamente sulle famiglie responsabili previa comunicazione del fatto accaduto al Responsabile dell'Ufficio Pubblica Istruzione da parte dell'appaltatore.

ART. 7 - MANUTENZIONE AUTOVEICOLI E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore si impegna ad utilizzare per lo svolgimento del servizio automezzi di proprietà così come indicati nel preventivo che presenterà e li terrà per tutta la durata dell'appalto con decoro e perfettamente funzionanti utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia.
2. I mezzi dovranno essere in buono stato manutentivo, sia per quanto riguarda la meccanica, sia la carrozzeria nonché gli interni.
3. L'appaltatore si impegna, a proprie cure e spese:
 - ad adibire al servizio mezzi in regola con tutte le norme e tasse regolanti la circolazione dei veicoli, nonché provvisti di adeguata copertura assicurativa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi come meglio specificato nelle pertinenti sezioni del presente documento; a tal fine l'appaltatore dovrà far pervenire al Responsabile del Settore, prima dell'inizio del servizio, copia dei contratti assicurativi di ogni autoveicolo impiegato per il trasporto scolastico e successive loro eventuali modifiche e/o integrazioni nonché, alle singole scadenze, copie delle quietanze di pagamento dei premi assicurativi (annuali o frazionati);
 - a comunicare tempestivamente al Responsabile del Settore qualsiasi interruzione, sospensione, o variazione di servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore, provvedendo, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante ad assicurare il servizio mediante ditte autorizzate al trasporto scolastico;
 - alla sostituzione del personale che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio, che non osservi un contegno corretto o usi un linguaggio scorretto e riprovevole. La sostituzione dovrà essere effettuata dall'appaltatore entro 7 gg. dalla data di ricevimento della richiesta motivata che si ritiene insindacabile o, immediatamente, qualora sussista l'urgenza. Restano, comunque, ferme le ulteriori misure di penalità previste dal presente documento;
 - comunicare, prima dell'inizio dell'appalto, il nominativo (corredato di numero telefonico, fax e di posta elettronica) di un responsabile per l'espletamento del servizio;
 - a dotare l'autista di apposito cellulare o gli automezzi di altro dispositivo adeguato, il cui numero andrà comunicato all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Rodano al fine di garantire ogni tempestiva comunicazione.
4. L'appaltatore si impegna inoltre, a proprie cure e spese, ad eseguire tutte le operazioni ed a sostenere tutti gli oneri necessari all'espletamento del servizio come sotto indicato a titolo puramente indicativo e non esaustivo:
 - provvedere a proprie spese ad ogni costo, tassa, assicurazione RCA ed ad ogni onere senza alcuna rivalsa;
 - carburanti, lubrificanti, oli, gomme e manutenzione ordinaria e straordinaria;

- manutenzione e pulizia con lavaggio periodico dell'automezzo internamente ed esternamente e comunque quando le condizioni metereologiche lo rendano necessario;
- imposte, tasse e assicurazioni derivanti dall'assunzione del servizio;
- idonea struttura organizzativa per gli adempimenti amministrativi e contrattuali;
- assunzione del rischio completo e incondizionato della gestione;

ART. 8 - RICOVERO AUTOMEZZI

1. L'appaltatore, per il ricovero degli automezzi utilizzerà il proprio deposito, di cui dovrà dare comunicazione specifica prima dell'avvio del servizio, presentando documentazione comprovante il titolo di utilizzo.
2. Tale deposito, al fine di assicurare immediatezza durante casi di emergenze con il conseguente intervento del mezzo in sostituzione, dovrà necessariamente essere ubicato ad una distanza massima di 20 (venti) chilometri, rilevabile attraverso la mappa Michelin, tra il deposito e la sede comunale sita in via Turati n. 9.

ART. 9 - COMUNICAZIONE INCIDENTI

1. L'appaltatore è tenuto a consegnare alla Stazione Appaltante, di volta in volta, immediata comunicazione, con il mezzo più celere, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi, quali sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza rivestano ed anche quando nessun danno visibile si sia verificato. A tal fine ogni autista dovrà essere dotato di telefono cellulare per garantire la tempestiva comunicazione dell'avversità occorsa (es. in occasione di incidente) senza l'abbandono del mezzo e degli alunni trasportati.

ART. 10 - PERSONALE – OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

1. Per tutte le attività di gestione del servizio, l'appaltatore si avvarrà di personale qualificato idoneo allo svolgimento del servizio, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato. Prima dell'avvio del servizio è onere dell'appaltatore fornire alla Stazione Appaltante l'elenco nominativo del personale addetto, con gli estremi dei documenti assicurativi e gli estremi del documento di patente di guida previsto dalla normativa vigente ai sensi del D.Lgs. n. 285/92, impegnandosi a comunicare preventivamente ogni variazione.
3. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di effettuare i controlli che venissero ritenuti opportuni. Si riserva inoltre il diritto di richiedere all'appaltatore di predisporre provvedimenti nei confronti del personale dipendente, per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio; ciò avverrà in contraddittorio tra le Parti.
4. Tutto il personale in servizio deve mantenere un comportamento corretto ed un contegno adeguato, vista l'età degli utenti e la necessità di garantirne l'incolumità.
5. Al personale impiegato nei servizi dovranno essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge contrattuali e regolamentari, i contratti di lavoro nazionali e provinciali, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro, anche nel caso che l'impresa non aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro.

ART. 11 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO

1. I servizi non dovranno subire alcuna interruzione salvo casi di forza maggiore (a titolo esemplificativo si indicano: sfondamento della strada, nevicata ingente, dissesti stradali, calamità naturali).

ART. 12 - ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE – CORRISPETTIVI – FATTURAZIONI – PAGAMENTI

1. La Stazione Appaltante si impegna a corrispondere all'appaltatore un importo pari a quello offerto in sede di richiesta di preventivo dall'affidatario.
2. Tempi e modalità di fatturazione dell'importo contrattuale sono stabili dal successivo articolo 19 del presente documento cui si rimanda.

ART. 13 - CONTROLLI ED ISPEZIONI

1. La Stazione Appaltante si riserva la più ampia facoltà di effettuare in ogni momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato nei modi e nei tempi stabiliti dal presente documento e secondo le disposizioni di legge in materia di circolazione stradale.
2. La Stazione Appaltante si riserva inoltre il diritto di effettuare sugli automezzi periodiche ispezioni per accertare lo stato di manutenzione degli stessi e di ordinare tutte le riparazioni e sostituzioni che riterrà necessarie.
3. L'appaltatore accetta di sottostare a tutte le ispezioni e ai controlli degli ispettori della Stazione Appaltante e di tutte le misure di sicurezza che venissero prescritte obbligandosi ad ottemperare a tutte le richieste, per quanto riguarda l'esame degli automezzi.
4. L'Appaltatore è obbligato all'osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli di servizio pubblico, nonché di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione ed in modo particolare all'osservanza di tutte le norme di sicurezza, sia per quanto riguarda lo stato di efficienza dei mezzi, sia per quanto riguarda la condotta di marcia.

ART. 14 – REFERENTE PER COMUNICAZIONI

1. Onde agevolare l'esecuzione del contratto e favorire i diretti rapporti fra le parti, l'appaltatore comunica il nominativo di un responsabile per la tenuta dei rapporti con la Stazione Appaltante nell'ambito dell'esecuzione del servizio prima dell'avvio dello stesso. Detto coordinatore/responsabile dovrà poter essere rintracciato immediatamente per via telefonica e, ove necessario, dovrà garantire la presenza presso la sede della Stazione Appaltante.
2. Tutte le comunicazioni circa l'ordinaria gestione del servizio interverranno tra detto coordinatore ed il responsabile della Stazione Appaltante.

ART. 15 - PENALI

1. L'Appaltatore nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente documento avrà l'obbligo di uniformarsi, oltre che a leggi e regolamenti che attengano in qualsiasi modo a tipo di attività oggetto del presente appalto, alle istruzioni che gli verranno comunicate verbalmente o per iscritto dalla Stazione Appaltante.
2. In caso di inadempienze contrattuali, come di seguito descritte, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di applicare le seguenti penali:
 - a) interruzione del servizio. In caso di interruzione del servizio, l'appaltatore è tenuto a corrispondere in favore della Stazione Appaltante una penale di euro 1.000,00 per ogni giorno di interruzione del servizio;
 - b) ritardi nello svolgimento del servizio. In caso di ritardo nello svolgimento del servizio imputabile all'appaltatore, quest'ultimo è tenuto a corrispondere in favore della Stazione

Appaltante una penale di euro 100,00 per ogni quindici minuti di ritardo di avvio del servizio;

- c) mancato rispetto degli itinerari previsti dal piano trasporto alunni. In caso di mancato rispetto nello svolgimento degli itinerari previsti nel piano trasporti, l'appaltatore è tenuto a corrispondere in favore della Stazione Appaltante una penale di euro 500,00 per ogni caso riscontrato;

in caso di:

- comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte dell'autista;
- mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (la congruità dell'automezzo rispetto alla tipologia di utenti trasportati, la presenza sul veicolo del solo personale autorizzato, la revisione periodica dei mezzi ecc.)
- gravi e ripetute violazioni del Codice della Strada.

l'appaltatore è tenuto a corrispondere in favore della Stazione Appaltante una penale variabile da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 5.000,00 in relazione alla gravità dell'evento oggetto di contestazione.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile la Stazione Appaltante può ritenere risolto il contratto nei seguenti casi:
 - a. interruzione del servizio senza giusta causa;
 - b. reiterati comportamenti che giustificano l'applicazione di una penale e che si verificano più di 3 volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
 - c. reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verificano per più di 4 volte e siano preceduti da comunicazione scritta;
 - d. mancato inizio del servizio nel termine comunicato alla Stazione Appaltante ;
 - e. abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa dall'Appaltatore;
 - f. qualora l' affidatario non ottemperi agli obblighi stabiliti dal presente documento in tema di sicurezza, obblighi assicurativi, regolarità e qualità dell'esercizio;
 - g. impiego di personale non in possesso dei requisiti previsti;
 - h. in caso di inosservanza della normativa in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale;
 - i. in caso di fallimento o di altra procedura concorsuale di liquidazione;
 - j. in caso di perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
 - k. subappalto non autorizzato;
 - l. per motivi di pubblico interesse;
 - m. negli altri casi previsti nel presente documento.
2. A fronte degli inadempimenti dell'appaltatore, con riferimento principale a quanto previsto dal precedente comma 1, la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto, previo esperimento, quando possibile e quando le circostanze ancora lo permettano, di diffida ad adempiere.
3. La risoluzione del contratto è comunicata dalla Stazione Appaltante all'appaltatore mediante lettera raccomandata con tutte le conseguenze di legge e di contratto, ivi compresa la possibilità di affidare a terzi gli interventi in sostituzione dell'appaltatore stesso, dovendo comunque quest'ultimo concordare le modalità organizzative di subentro del nuovo soggetto gestore delle attività.
4. Resta salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni cagionati, e, conseguentemente, di procedere all'incameramento del deposito cauzionale ed all'esecuzione

del servizio in danno all'Appaltatore, a carico del quale resterà l'onere del maggiore prezzo pagato rispetto a quanto convenuto in sede di affidamento.

ART. 17 RECESSO UNILATERALE DELL'AMMINISTRAZIONE. RECESSO PER INTERVENUTA DISPONIBILITA' DI CONVENZIONI CONSIP

1. Ai sensi dell'art.21-sexies, L. n. 241/1990 e dell'art 1671 C.C., la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine dei servizi, per motivi di pubblico interesse.
2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.
4. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:
 - prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dalla Stazione Appaltante;
 - un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

ART. 18 – DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È vietata all'appaltatore la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cedere il contratto ad enti selezionati o costituiti appositamente per l'affidamento di servizi pubblici, alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.

ART. 19 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo che la Stazione Appaltante corrisponde all'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto è determinato dal preventivo dell'appaltatore medesimo e dagli oneri fiscali correlati che debbano essere corrisposti dal committente, sempre che non siano pendenti contestazioni di inadempimento in corso di definizione.
2. Il pagamento delle prestazioni rese in esecuzione dei servizi è effettuato dalla Stazione Appaltante entro 30 (trenta) giorni successivi dalla ricezione al Protocollo comunale di fatture elettroniche mensili posticipate che dovranno contenere 1/6 del costo complessivo offerto (avuto quindi a riferimento il periodo di sei mesi);
3. Gli oneri per la sicurezza riferiti alle eventuali necessità imposte per il contenimento Covid-19 dovranno essere indicati e fatturati separatamente a cadenza mensilmente in base al numero di giorni di effettiva attività.
4. In caso di presentazione di fattura elettronica irregolare da parte dell'appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte della Stazione Appaltante.
5. Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale impiegato dall'appaltatore, la Stazione Appaltante si riserva di sospendere in tutto o in parte il pagamento fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In particolare nel caso il DURC segnali un'adempienza contributiva relativa a soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante procederà a trattenere dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, sulla base di quanto segnalato dagli Enti previdenziali/assicurativi. La stazione appaltante procederà al pagamento

delle inadempienze accertate mediante il DURC, agli Enti di cui sopra. Nel caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 108, del D.Lgs. n.50/2016, propone la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

6. Con il corrispettivo di cui al comma 1, l'Appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dalla Stazione Appaltante per il servizio di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.
7. Il corrispettivo determinato in sede di richiesta di preventivo rimarrà fisso ed invariato per tutto il periodo di durata contrattuale.
8. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n.136/2010. Il presente appalto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'art.3 della richiamata L. n.136/2010 non siano eseguite con le modalità previste dalla normativa suddetta.

ART. 20 - RESPONSABILITÀ

1. L'appaltatore assume ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi, ivi compresi i trasportati, per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio, in conseguenza del medesimo, sollevando in tal senso la Stazione Appaltante ed i funzionari preposti da ogni responsabilità, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte di questi ultimi. Si obbliga ad intervenire direttamente nei relativi giudizi, estromettendone, di conseguenza, la stazione appaltante.
2. Per la responsabilità dell'appaltatore si richiama l'art. 1681 del codice civile, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri occorsi in danno delle persone trasportate durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate.
3. L'appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto.

ART. 21 – COPERTURE ASSICURATIVE

1. L'Appaltatore è tenuto a stipulare, ovvero a comprovare di avere in corso di validità, producendone copia alla Stazione Appaltante prima dell'inizio del servizio, un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT) e della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) con massimali non inferiori a:

| | | |
|------------------|--------------|------------------|
| Per sinistro | Per persona | Per danni a cose |
| RCT 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| RCO 2.000.000,00 | | |
2. Per ogni veicolo adibito al servizio oggetto dell'appalto, l'Appaltatore dovrà essere in possesso di polizza assicurativa per la copertura obbligatoria della responsabilità civile per i danni da circolazione (RC Auto), con massimali non inferiori a:
 - Euro 25.000.000,00 complessivamente per sinistro;
 - Euro 25.000.000,00 per persona che abbia subito danni per morte o lesioni;
 - Euro 25.000.000,00 per danni a cose.
3. La garanzia per i terzi, inclusi i trasportati, deve prevedere la rinuncia alla rivalsa da parte delle Compagnie nei confronti della Stazione Appaltante sempre ed in particolare nei seguenti casi :
 - a. se il conducente non è abilitato alla guida in base alla normativa vigente;

- b. nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato;
 - c. nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
 - d. se il conducente, al momento del sinistri, guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada.
- 4. Prima che abbia inizio l'esecuzione del contratto e per ciascun veicolo adibito al servizio, l'Appaltatore è tenuto a fornire gli estremi della relativa copertura assicurativa, con indicazione della compagnia assicuratrice, dei massimali, delle date di decorrenza e scadenza; l'Appaltatore è inoltre obbligato, per l'intera durata dell'appalto, a dare dimostrazione degli avvenuti rinnovi di ciascuna assicurazione comunicando per iscritto ad ogni scadenza le eventuali variazioni dei richiamati estremi contrattuali.
 - 5. L'Appaltatore è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto scolastico.
 - 6. Costituirà onere a carico dell'Appaltatore il risarcimento degli eventuali danni il cui ammontare superi i massimali previsti dalle polizze assicurative prescritte, come pure l'ammontare dei danni, o di parte di essi, non indennizzabili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali.
 - 7. In relazione a quanto sopra l'Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni relative alle richiamate polizze assicurative, con l'impegno della Compagnia Assicuratrice di comunicare alla Stazione Appaltante l'eventuale sospensione o inefficacia della garanzia derivante dal mancato pagamento dei premi da parte dell'Appaltatore, affinché la Stazione Appaltante possa, a proprio insindacabile giudizio e al solo fine di mantenere l'efficacia delle coperture assicurative in parola, adempiere alle obbligazioni che spettano all'Appaltatore, con diritto di rivalsa mediante compensazione sulle somme relative ai corrispettivi maturati dalla stessa, nonché mediante escussione della garanzia - art. 103 del D.Lgs.50/2016 e s.m. e i. - costituita dall'Appaltatore medesimo in assistenza al contratto, fermo restando a carico dell'Appaltatore, l'onere del risarcimento di eventuali danni e pregiudizi economici che, in conseguenza degli inadempimenti della medesima, possano derivare alla Stazione Appaltante o a terzi.
 - 8. Qualora venga meno, per qualsiasi causa, la copertura assicurativa prestata dalle prescritte polizze e la stessa non venga ripristinata su richiesta della Stazione Appaltante, quest'ultima ha facoltà di dichiarare risolto il contratto d'appalto.

ART. 22 – ESECUZIONE ANTICIPATA DELLA PRESTAZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

- 1. Nei casi previsti all'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 il responsabile del procedimento può autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dando avvio all'esecuzione della prestazione oggetto del contratto anche in pendenza della stipulazione dello stesso, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'articolo successivo, e dopo che l'affidamento sia divenuta esecutiva. Il responsabile del procedimento autorizza con proprio atto l'esecuzione anticipata con apposito provvedimento nel quale vengono indicati in concreto i motivi che la giustificano.

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI

- 1. Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico dell'affidatario, con riferimento particolare all'assolvimento dell'imposta di bollo;

ART. 24 – DEPOSITO CAUZIONALE

2. L'appaltatore, a garanzia della regolare esecuzione del servizio e dell'esatto adempimento dei propri obblighi previsti nel presente atto, nonché per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e l'eventuale maggiore spesa per il completamento e prosecuzione del servizio in parola, ove non eseguito a regola d'arte o addirittura interrotto, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno all'appaltatore dovrà prestare cauzione definitiva resa ai sensi dell'articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016, che si ritiene di applicare analogicamente, in favore della Stazione Appaltante che sarà svincolata al termine dell'esecuzione del servizio, previa deduzione di crediti della Stazione Appaltante. Tale cauzione dovrà essere prestata con le condizioni di seguito indicate :
 - con espressa previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
 - della rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,
 - dell'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante,
 - della copertura anche per le penali contrattuali, nonché la validità della stessa fino alla cessazione del contratto ed in ogni caso previo svincolo della Stazione Appaltante
3. La Stazione Appaltante avrà diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che esso affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'appaltatore per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
4. La Stazione Appaltante avrà diritto di valersi direttamente della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi espressamente previsti nel presente atto afferenti alle modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali, agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, alle condizioni particolari di risoluzione del presente contratto, alle penali, alla risoluzione, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
5. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente contratto. Pertanto tale cauzione verrà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti del Comune verso l'appaltatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
6. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Stazione Appaltante qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'affidatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
7. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del settantacinque per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
8. L'ammontare residuo pari al venticinque per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'appalto, e l'affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 24 - TRATTAMENTO DATI

1. L'appaltatore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto le informazioni di cui al Regolamento UE n. 2016/679, ed in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del contratto e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

2. La Stazione Appaltante tratta i dati relativi al contratto ed all’esecuzione dello stesso, in ottemperanza a specifici obblighi di legge e per fini di studio e statistici.
3. Con la stipula del contratto, il rappresentante legale dell’appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del contratto, per le finalità descritte nell’avviso di manifestazione di interesse e sopra richiamate. L’appaltatore acconsente, altresì, alla pubblicazione e diffusione tramite il sito internet del Comune nonché gli altri siti previsti dal D.lgs. n. 50/2018 del nominativo dell’affidatario e del prezzo di affidamento. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L.190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), l’appaltatore prende atto ed acconsente alla pubblicazione e diffusione dei dati e/o della documentazione che la legge impone di pubblicare, tramite il sito internet sezione “Amministrazione Trasparente”. Con la sottoscrizione del contratto l’appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
4. L’appaltatore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel contratto, e si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzate al trattamento dei Dati personali. L’appaltatore prende atto che la Stazione Appaltante potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dallo stesso, volti a riscontrare l’applicazione e l’adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate. Se in ragione dell’oggetto del contratto, l’appaltatore sarà chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso con apposito atto potrà essere nominato “Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE e nei provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. L’appaltatore a tal fine si impegna a tenere un registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall’art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. L’appaltatore dovrà consentire alla Stazione Appaltante di eseguire anche tramite terzi audit e verifiche sulla corretta applicazione nelle norme in materia di trattamento dei dati personali da parte del Fornitore. Nel caso in cui l’appaltatore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, la Stazione Appaltante potrà applicare le

penali eventualmente previste nel contratto e/o risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. L'appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

5. Alla scadenza del contratto d'appalto, l'appaltatore, espletate la consegna di report e informative dovute, si impegna a distruggere i dati di cui sia venuto in possesso nel corso del periodo di gestione.

ART. 25 - RINVIO A LEGGI

1. Per quanto non previsto nel presente documento si rinvia a tutta la documentazione prevista nel MEPA relativa al bando di abilitazione in cui è ricompreso il servizio riferito al presente atto

Allegato 1: calendario scolastico 2020/2021